	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 1 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Modello di organizzazione e gestione (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE E


**Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di
Denaro di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio**

e

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi
dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AS 24 ITALIA S.R.L. il 22 giugno 2021.

Primo aggiornamento con delibera CdA del 31 marzo 2025

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 2 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

1. ANALISI DELLE FATTISPECIE

1.1. Reati presupposto di cui all'art. 25 octies D.lgs. 231/2001 (Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)


La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Presupposto materiale per la commissione di tale reato è che, antecedentemente ad esso, sia stato commesso un altro delitto (doloso o colposo) o una contravvenzione punita con l'arresto superiore

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 3 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e che l'autore della ricettazione non abbia partecipato alla realizzazione del delitto precedente (fuori dei casi di concorso nel reato).

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore e, naturalmente, la vittima del delitto precedente.

La condotta è chiara e consiste nell'acquistare, ricevere od occultare il bene (denaro o altra cosa) proveniente dal delitto precedentemente commesso da altri, ovvero fare da "intermediario" affinché altri acquistino, ricevano od occultino quanto proveniente da altro delitto.

Il soggetto agente deve agire con lo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)


"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita, altrimenti più facilmente smascherabili, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza illecita di ciò che sostituisce o trasferisce

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro."

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 4 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Ulteriore fattispecie rispetto al riciclaggio è quella introdotta dall'art. 648ter del codice penale, che fornisce ulteriore garanzia contro ipotesi di “pulizia” del denaro attraverso attività lecite e la condotta punita è caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine illecita del denaro.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.


La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 5 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Il reato in commento si realizza quando un soggetto che ha precedentemente commesso, o concorso a commettere, un delitto (doloso o colposo) o una contravvenzione punita con l'arresto nel massimo superiore a un anno e nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.


Alla luce dei chiarimenti dottrinali relativi alla portata del nuovo reato, tra i quali, la Circolare di Confindustria 19867 del 12 giugno 2015 relativa al reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231, si rileva come sia requisito essenziale per la configurabilità della fattispecie l'aver ostacolato concretamente l'identificazione della provenienza illecita del bene.

Sicché, non tutte le condotte di impiego di proventi illeciti nell'attività aziendale potrebbero costituire auto riciclaggio, ma solo quelle di colui che si attiva per nascondere la provenienza delittuosa dei proventi.

Si precisa che nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato.

Il trasferimento, invece, riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Si tratta altresì di un reato di pericolo concreto: l'avverbio “concretamente” qualifica infatti l'azione di ostacolo alla tracciatura del denaro o altra utilità e costituisce una nota caratterizzante dell'illecito. Quindi non tutte le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento configureranno l'autoriciclaggio, potendosi dare il caso di azioni tracciabili senza difficoltà, senza frapporre alcun espediente rivolto a mimetizzare la provenienza illecita delle utilità: in questa evenienza l'addebito penale resterà al più circoscritto al reato-base. Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'autoriciclaggio è costruito come ipotesi punibile solo a titolo di dolo, pur trattandosi di dolo generico: sul punto il legislatore ha accantonato le suggestioni provenienti da altri ordinamenti, volte a configurare persino una rilevanza colposa della già descritta condotta tipica.

Il fatto di autoriciclaggio è escluso, e quindi non sussiste, se i proventi da illecito vengano destinati “alla mera utilizzazione o al godimento personale” dell'autore: questa ipotesi è stata variamente

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 6 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

qualificata come causa di non punibilità; in realtà essa costituisce un limite in negativo alla definizione della condotta tipica penalmente rilevante. Facile prevedere che la non univocità di espressioni quali “mera utilizzazione” e “godimento personale” darà luogo a qualche disputa e difformità in sede applicativa.


Un profilo delicato si pone in relazione ai reati tributari tenuto conto, da un lato, del fatto che nell'espressione "altre utilità" secondo la Cassazione (da ultimo Cass., Sezione II, 21/3/2017 n. 18308) ben può essere ricompreso anche il "mero risparmio d'imposta" proveniente dall'illecito tributario e, dall'altro, che statisticamente i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono poi reinvestiti in ulteriori attività ad opera del medesimo soggetto. Il binomio reati tributari/autorinciclaggio sembra quindi destinato d'ora in poi a trovare molteplici occasioni di applicazione.

A titolo di esempio, le prime pronunce hanno confermato la configurabilità del reato in collegamento con:

- il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, d.lgs. 10.3.2000, n. 74, potendo coincidere i mezzi fraudolenti utilizzati per evadere le imposte con la condotta intesa al contempo ad occultare e riciclare le relative somme (Cass., Sezione II, 21/3/2017, n. 18308);
- il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies, d.l. 8.6.1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in L. 7.8.1992, n. 356), in quanto la condotta di autorinciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto (Cass., Sezione II, 12/1/2017, n. 3935).

1.2. Reati presupposto di cui all'art. 25 octies 1 D.lgs. 231/2001 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)

In data 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.lgs. 184/2021 che – in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti” – ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 octies 1 rubricato “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di “*indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” (art. 493-ter), “*detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*” (art. 493-quater c.p.) e “*frode informatica*” (art. 640-ter comma II c.p.). Quest'ultimo reato è trattato nella parte speciale relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 7 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Infine, l'art. 25 octies 1 del D.lgs. 231/2001 è stato, poi, modificato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha inserito il reato di cui all'art. 512 bis c.p. "trasferimento fraudolento di valori". Successivamente modifica dal D.L. 19/2024 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 e recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)


"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

Tale fattispecie punisce colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Allo stesso tempo, è punito colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 8 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)


“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”.

Tale fattispecie punisce la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 9 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito per tale delitto chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Il secondo comma dello stesso articolo punisce altresì chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La norma in commento ha portata generale, in quanto il soggetto attivo può essere chiunque. Sul punto, si precisa che il soggetto interposto che si rende fittiziamente titolare dei beni o di utilità risponde a titolo di concorso a norma dell'art. 110 c.p.


La norma sanziona tutte quelle condotte che realizzano di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di difformità tra la titolarità formale e apparente dei beni o di altre utilità, che possono anche non provenire da un precedente reato. Riguarda, quindi, i casi di trasferimento fittizio di beni e l'attribuzione fittizia di quote o cariche sociali da quello che resta l'effettivo dominus ad un titolare apparente.

Ad esempio, integra il reato in commento la nomina fittizia di un prestanome come amministrazione di una società, al quale viene attribuita la titolarità di un conto corrente bancario della società con potere di disporre delle risorse. O ancora, il caso di un socio occulto o di affitto di ramo d'azienda.

L'elemento soggettivo del delitto è il dolo specifico che ha connotati differenti nei due commi.

Nel primo comma consiste nella volontà del soggetto attivo di liberarsi dei beni o di altre utilità in vista di una loro possibile ablazione (in vista di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando) o di agevolare operazioni di riciclaggio previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter.

Nel secondo comma invece consiste nella volontà di evitare l'esclusione da una procedura ad evidenza pubblica dovuta dall'esistenza di circostanze ostative previste dalla documentazione antimafia da rendere da uno dei soggetti tenuti. Ci si riferisce, in particolare, all'elusione delle disposizioni di cui agli artt. 83 e ss. del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), secondo cui le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (compresi gli enti e le aziende vigilate dallo Stato o da altro ente

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 10 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici) sono tenute ad acquisire, prima della stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, la documentazione antimafia. Più precisamente, con documentazione antimafia ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 189/2011 si intende la comunicazione antimafia (attestante l'applicazione o meno, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione personale irrogata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e le condanne penali, con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., nonché per truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico ex art. 640, co. 2, n. 1 c.p. o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p.) e l'informazione antimafia (che attesta, oltre a quanto previsto in tema di comunicazione, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ai sensi dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011).

2. PROCESSI SENSIBILI E PROCEDURE DI CONTROLLO


Con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001, si rileva che AS 24 non è soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. 231/07, in quanto l'attività dalla stessa esercitata non è ricompresa nell'elenco riportato dagli artt. 10-14 del citato decreto legislativo; pertanto, si esclude un rischio specifico per la Società in relazione a tali reati.

Rimane, quindi, un rischio che può definirsi “comune” a qualsivoglia movimentazione del denaro ed alle transazioni economiche e questo anche considerando l'ampliamento, avvenuto con il d.lgs. 195/2021 (attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla *“lotta al riciclaggio mediante diritto penale”*), che ha previsto modifiche alle fattispecie ricomprese nell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001.

In virtù di tale riforma, presupposto dei suddetti reati ricompresi nel predetto articolo possono essere - oltre ai delitti dolosi già previsti - anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pertanto, per ragioni sistematiche, prudenziali e di trasparenza, la Società considera i rischi sottesi ai reati di cui all'art. 25 octies come “residuali” e ritiene, tramite i principi comportamentali elencati al successivo paragrafo e le procedure finanziarie di seguito indicate, di poter adeguatamente gestire l'area di rischio ora in analisi.

Infatti, ai fini della sussistenza dei predetti reati presupposto, sono necessari, da un lato, la consapevolezza della provenienza del denaro e, dall'altro, specie in relazione ad alcune fattispecie,

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 11 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

una condotta finalizzata all'ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o del bene.

In ragione di quanto sopra sono considerate "sensibili":

- la gestione dei flussi finanziari (investimenti, acquisti, conferimento incarichi a consulenti, rapporti con i fornitori, etc.);
- gli adempimenti alle previsioni del D.Lgs. 81/08 (a prescindere dal verificarsi di un infortunio sul lavoro). In relazione a tale aspetto, si rappresenta che la valutazione è stata fatta in termini ampi, senza considerare i limiti edittali fissati per i reati contravvenzionali indicati nei due atti normativi sopra citati.


Ad ogni modo, in relazione ai rischi sottesi alle fattispecie in commento e sempre in un'ottica di riduzione di qualsiasi rischio connesso alla movimentazione del denaro si precisa che la Società adotta le seguenti procedure già richiamate in altre Parti Speciali:

- Gestione della tesoreria e cassa;
- Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
- Gestione delle risorse umane (che disciplina anche la gestione dei rimborsi pubblici per le attività di formazione);
- Gestione dei Clienti, Fornitori, Consulenti e dei Liberi Professionisti.

Con riferimento, invece, ai *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* di cui all' art. 25-octies 1 del medesimo Decreto, seppur limitati profili di rischio possono ritenersi astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività sensibile di gestione delle carte di credito aziendali, delle carte carburante e delle carte AS 24 e AS 24 – EUROTRAFIC.

Tuttavia, la concreta configurabilità dei delitti presi in considerazione appare, allo stato, difficilmente realizzabile alla luce dell'oggetto sociale e del fatto che:

- a) La Società non avrebbe alcun interesse a gestire in modo non conforme le carte carburante e le altre carte concesse in uso ai propri clienti e, difatti, anche la casistica che ha coinvolto la Società l'ha sempre vista come persona offesa anche dei reati in commento;
- b) la Società adotta specifiche procedure per la tutela e la gestione del proprio patrimonio informatico ed il suo corretto utilizzo;
- c) la gestione delle carte di credito aziendali, conferma l'obbligo di uso esclusivamente personale e – in caso di violazione di tale precetto – non si potrebbe raffigurare un interesse o un vantaggio per la Società, riscontrandosi – invece – un interesse esclusivo del soggetto agente.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 12 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Tuttavia, in via del tutto prudentziale, la Società ha ritenuto di qualificare il rischio come residuale, ritenendolo sufficientemente presidiato da specifici principi generali di comportamento di seguito indicati e dalle procedure relative alla movimentazione del denaro sopra richiamate.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 512 bis c.p., che ha struttura ontologicamente diversa dalle altre fattispecie inserite nell'art. 25 octies¹, si rappresenta che la condotta sanzionata (che di per sé è certamente "comune") deve essere posta in essere con il dolo specifico del voler, alternativamente,

- eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale (Cfr sentenza 23 novembre 2022, n. 44643 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione),
- eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando,
- agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

A tale ultimo proposito si rappresenta come la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato come – con una certa frequenza – il reato di cui all'art. 512-bis c.p. è da considerarsi astrattamente assorbibile dal reato di cui all'art. 648-bis c.p. Ciò perché il riciclaggio, in quanto reato a forma libera, può manifestarsi anche per formazione progressiva, inclusiva di una pluralità di distinti atti, realizzati anche a distanza di tempo ma orientati all'obiettivo comune costituito dall'occultamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni di origine illecita. Ove la fittizia intestazione di beni costituisca un segmento della più complessa ed articolata condotta di riciclaggio, in forza della clausola di riserva prevista dall'art. 512 bis c.p., essa non può essere sanzionata autonomamente.

Le sopra esposte considerazioni di natura prettamente penalistica, unitamente a:


- la normativa specifica indicata nella Parte dedicata ai reati presupposto di cui all'art. 25 octies;
- il tipo di attività svolta dalla Società

portano ad escludere, altresì, la rilevanza attuale del reato commentato.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di minimizzare il rischio connesso al verificarsi dei reati descritti in questa Parte Speciale, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento che devono essere rigorosamente osservati nello svolgimento delle specifiche attività aziendali.

Tali attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti nonché delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, in quanto espressione dei valori e delle politiche della Società.


	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 13 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano a coloro che operano per AS24 ITALIA, a qualunque titolo, in quanto incaricati delle attività “sensibili” rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, ovvero, in particolare:

- attività di movimentazione di flussi monetari e finanziari, anche tramite il sistema bancario;
- attività di selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l’acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell’allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato.

A tal fine, la Società fa espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste “*tax heaven*” e in favore di società off-shore;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d’Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 14 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 25 octies 1 D.lgs. 231/2001, al fine di garantire la corretta e trasparente gestione delle attività sensibili, sono stati elaborati i seguenti principi di comportamento che dovranno essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare delle carte di credito aziendali da soggetti non autorizzati e per perseguire scopi illeciti ovvero estranei all'oggetto sociale della Società e, in ogni caso, per scopi differenti rispetto a quelli per i quali le stesse sono state assegnate;
- falsificare o alterare carte di credito o altri strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- cedere o acquistare carte di credito od altri strumenti di pagamento diversi dai contanti conoscendone la provenienza illecita o comunque l'avvenuta falsificazione e/o alterazione;
- attribuire la titolarità o disponibilità di denaro, conti correnti, beni o altre utilità della Società ad un titolare apparente;
- compiere operazioni straordinarie aventi la finalità di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità dei beni aziendali (a titolo esemplificativo fittizia cessione di ramo d'azienda).

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA


Il sistema di controllo predisposto da AS 24 ITALIA prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate.

È stata all'uopo redatta specifica parte speciale che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (Parte Speciale Z "Flussi informativi nei confronti dell'OdV").

In ogni caso all'OdV sono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale E	
Pag. 15 di 15	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

5. SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".